

ALLEGATO
DELIBERA
56/2020

CONVENZIONE

di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

tra

Ministero dell'economia e delle finanze

e

SACE S.p.A.

Il giorno [●] del mese [●] dell'anno 2020

TRA

- (A) **SACE S.p.A.** (“**SACE**”), società per azioni con unico azionista, costituita e regolata ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Pierfrancesco Latini

E

- (B) Il **Ministero dell'economia e delle finanze** (il “**Ministero**”) in persona di [●] in qualità di [●]
(il Ministero e SACE, congiuntamente, le “**Parti**”).

Premesse

- (A) In data 17 luglio 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (il “**Decreto Semplificazioni**”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- (B) Il Decreto Semplificazioni ha, *inter alia*, introdotto numerose modifiche ed integrazioni alla normativa applicabile all'operatività di SACE e, in particolare, ha previsto che, in aggiunta all'operatività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE assume le garanzie di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (le “**Garanzie**”), nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato;
- (C) Ai sensi del comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le Garanzie possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (il “**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**”) può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di *Green deal* europeo:
- a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
 - b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
- (D) Inoltre, il comma 2 del citato articolo 64 ha disposto la sottoscrizione entro il 30 settembre 2020 di una convenzione tra il Ministero e SACE, approvata con delibera del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, volta a disciplinare:
- lo svolgimento da parte di SACE dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1

dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

- le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
- la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul Fondo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE, nonché la remunerazione della garanzia stessa; ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
- le modalità con cui SACE riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

(i "Principi della Convenzione").

- (E) ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle Garanzie disciplinate dal comma 1 del medesimo articolo, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE con gestione separata. La garanzia dello Stato, che opera anche in favore di SACE, è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime Garanzie (le "Commissioni") come individuate ai sensi dell'articolo 3.3.3 che segue.
- (F) Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 64, il rilascio delle Garanzie da parte di SACE, nel caso di Garanzie di importo eguale o superiore a euro 200 milioni, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE.
- (G) Ciò premesso, con la presente convenzione (la "Convenzione"), ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Ministero e SACE intendono disciplinare i Principi della Convenzione, secondo i termini e le condizioni qui di seguito indicati.

ARTICOLO 1

Definizioni

- 1.1 "Codice Etico" indica il codice etico adottato da SACE, contenente l'insieme dei principi etici e dei valori che tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare.

"Convenzione" ha il significato di cui alla premessa. (G)

"Decreto Semplificazioni" ha il significato di cui alla premessa. (A)

"D. Lgs. 231/2001" indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

"Fondo" indica il Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

“**Ministero**” indica il Ministero dell’economia e delle finanze.

“**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**” indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACE al fine contrastare e prevenire il rischio di commissione di comportamenti illeciti, conformemente alle previsioni del D. Lgs. 231/2001.

“**Obiettivi ambientali**”: indica gli obiettivi ai quali sono tesi i progetti elencati dall’articolo 64, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in conformità con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni n. 640 dell’11 dicembre 2019 e coerentemente agli obiettivi ambientali, delineati dal regolamento 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può adottare entro il 28 febbraio di ogni anno.

“**Organo Deliberante**” indica il Consiglio di amministrazione di SACE ovvero il diverso organo di SACE che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione ed indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente.

“**Progetti**”: indica ogni iniziativa o intervento finalizzati ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, ivi inclusi i progetti dedicati alla mitigazione ed all’ adattamento dei cambiamenti climatici nonché alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento.

“**SACE**” indica SACE S.p.A.

“**Soggetti Garantiti**” indica i soggetti di cui all’art. 3.2.1 della presente Convenzione.

“**Strutture**” indica gli uffici e le strutture organizzative interne di SACE.

- 1.2 Nella presente Convenzione i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando usati al plurale e viceversa.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto i principi che regolano i rapporti tra il Ministero e SACE con riferimento alle attività affidate a quest’ultima ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e relative ai Progetti.

ARTICOLO 3

Attività istruttoria e procedure per il rilascio delle Garanzie

- 3.1 L’attività istruttoria di SACE per il rilascio di Garanzie è regolata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dai principi che regolano l’azione amministrativa.

- 3.1.1 SACE svolge l'attività di assunzione delle operazioni, deliberate dagli Organi Deliberanti sulla base della data di completamento della documentazione, in base alle modalità previste dalle proprie procedure interne e dalla presente Convenzione.

In particolare, SACE rilascia Garanzie per i progetti di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che siano inerenti agli Obiettivi Ambientali.

- 3.1.2 Nello svolgimento di tali attività, le Strutture preposte di SACE operano nel costante rispetto della presente Convenzione, della documentazione aziendale di riferimento e della normativa applicabile, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati *ex* D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico.
- 3.1.3 Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE opera con la dovuta diligenza professionale.

3.2 Procedura di istruttoria

- 3.2.1 Nell'ambito della procedura di istruttoria, SACE valuterà il rilascio di Garanzie in favore di banche nazionali, banche estere, operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari per crediti concessi sotto ogni forma o per il rilascio di fidejussioni, garanzie, impegni di firma o aperture di credito documentario (i "**Soggetti Garantiti**"). Resta inteso che non potranno essere ricompresi nei Soggetti garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
- 3.2.2 Nell'istruttoria dei Progetti, SACE terrà conto di quanto stabilito al punto 3.1.1 e nell'assegnazione del relativo giudizio dell'affidabilità economico-finanziaria, SACE considererà il contributo che gli stessi Progetti danno al perseguimento di uno o più degli Obiettivi Ambientali.
- 3.2.3 La remunerazione della Garanzia è determinata in funzione del profilo di rischio assunto, definito tenendo in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi: la tipologia di rischio, la durata del rischio, le caratteristiche dell'eventuale pacchetto di garanzie connesse al Progetto nonché il contributo del Progetto agli Obiettivi Ambientali. Ai sensi dell'articolo 64, comma 5, del Decreto semplificazioni i premi riscossi da SACE sono versati, sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019, al netto delle commissioni trattenute da SACE per le attività svolte ai sensi del citato articolo 64 e risultanti dalla contabilità di SACE, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Le commissioni indicano l'importo riconosciuto a SACE per le attività svolte con riferimento a quanto disciplinato all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, determinato sulla base dei valori riscontrabili in transazioni analoghe al fine di:

- coprire i costi aziendali associati alle garanzie di cui all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

- incentivare le attività di *origination*, recupero e ristrutturazione delle garanzie di cui al sopracitato articolo 64.

Le citate commissioni saranno riportate in un prospetto tecnico concordato fra le Parti.

3.3. Procedimento per il rilascio delle Garanzie

3.3.1 Le Garanzie sono rilasciate da SACE, secondo i procedimenti di seguito disciplinati, anche tenendo conto dei criteri definiti all'interno del sistema dei limiti di rischio:

- a) nel caso di una o più Garanzie che vadano a supporto di uno specifico Progetto e di una specifica controparte a rischio e che abbiano (singolarmente ovvero in aggregato in relazione al medesimo rapporto sottostante oggetto di una o più Garanzie) un importo in quota capitale inferiore ad Euro 200 milioni, la competenza deliberativa è degli Organi Deliberanti di SACE coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali;
- b) nel caso di una o più Garanzie che vadano a supporto di uno specifico Progetto e di una specifica controparte a rischio e che abbiano (singolarmente ovvero in aggregato in relazione al medesimo rapporto sottostante oggetto di una o più Garanzie) un importo in quota capitale uguale o superiore ad euro 200 milioni:
 - (i) la competenza deliberativa è degli Organi Deliberanti di SACE coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali ed il rilascio della Garanzia è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - (ii) SACE informa prontamente il Ministero dell'avvio dell'attività istruttoria relativa a ciascun Progetto, fornendone le indicazioni disponibili;
 - (iii) SACE trasmette al Ministero gli esiti dell'attività istruttoria.

3.3.2 Resta inteso che, in relazione alla medesima operazione, il soggetto beneficiario della Garanzia potrà agire anche in nome e per conto di eventuali ulteriori soggetti beneficiari, rispetto ai quali rivestirà la qualifica di agente

3.3.3 Al fine di escludere oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, possono essere ammessi alla Garanzia da parte di SACE (indipendentemente dal grado di *seniority*) unicamente progetti che non riguardino una pluralità di operazioni aventi caratteristiche standardizzate in termini di importi unitari, strumenti garantiti e tipologie dei soggetti beneficiari.

ARTICOLO 4

Gestione delle polizze di assicurazione e delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo compresa l'escussione della garanzia dello Stato

- 4.1 SACE svolge l'attività di gestione degli indennizzi a valere sulle operazioni garantite in portafoglio e dei recuperi in base alle modalità previste dalle proprie procedure interne. Cura l'istruttoria indennitaria e, in caso di assenza di elementi ostativi, procede con la liquidazione della richiesta direttamente a valere sul Fondo attraverso l'accesso diretto al relativo conto corrente di tesoreria.
- 4.2 SACE gestisce il recupero dei crediti direttamente ovvero conferendo mandato a terzi e/o agli stessi assicurati, monitorando, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento delle attività esternalizzate e l'adeguatezza delle stesse.

- 4.3 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.1, con cadenza periodica almeno trimestrale SACE condivide con il Ministero la rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel precedente trimestre di riferimento. In caso di indennizzi di importo superiore a euro 50 milioni, il *reporting* sintetico sarà accompagnato da una breve descrizione dell'operazione e degli esiti dell'istruttoria indennitaria effettuata.
- 4.4 Nella gestione delle polizze di assicurazione e delle fasi successive SACE opera con la dovuta diligenza professionale.

ARTICOLO 5

Obblighi di comunicazione di SACE

5.1 SACE fornisce al Ministero:

- (a) contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, un'informativa circa il sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti. SACE invierà al Ministero un aggiornamento dell'informativa qualora tali deleghe fossero modificate in modo sostanziale;
- (b) con cadenza mensile un'informativa circa le opportunità commerciali di rilascio di Garanzie rispetto alle quali SACE è stata interessata, ai fini delle eventuali valutazioni di competenza da parte del Ministero;
- (c) informativa preventiva circa le istanze pervenute per il rilascio di Garanzie con l'indicazione del soggetto richiedente, del Progetto e dell'ammontare per il quale è richiesta la Garanzia nonché un'indicazione preventiva degli orientamenti di SACE rispetto a tali istanze, ai fini delle valutazioni di competenza da parte del Ministero, anche con riferimento ai profili di cui al punto 3.3.3.;
- (d) preventivamente e con cadenza periodica trimestrale un'informativa circa le deliberazioni dei propri organi deliberanti relativamente agli impegni da assumere o assunti relativamente a Garanzie di importo inferiore a 200 milioni di euro nonché alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni; resta peraltro inteso che SACE è tenuta a condividere preventivamente e per iscritto con il Ministero le proposte che intende sottoporre ai propri Organi deliberativi e dalla stessa considerate rilevanti, anche in relazione a Garanzie già rilasciate;
- (e) entro il 31 maggio di ciascun anno, un piano annuale delle attività relative all'operatività di SACE di cui all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, avente ad oggetto la strategia assicurativa e l'ammontare progettato di operazioni da assicurare. Il piano annuale di attività ha validità nel corso dell'anno solare di riferimento o, comunque, fino alla presentazione di un piano successivo. SACE potrà in ogni momento modificare il vigente piano annuale delle attività per adattarlo ai cambiamenti del quadro economico di riferimento.

5.2 Sulla base delle informative fornite da SACE al Ministero ai sensi delle lettere (c), (d) ed (e) di cui all'articolo 5.1 che precede, il Ministero, entro il 15 gennaio di ciascun anno, trasmette al COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA una relazione sull'attività di rilascio delle garanzie svolta nell'anno precedente che includa anche l'indicazione, da parte di SACE, delle future opportunità di business segnalate dalle imprese italiane e relative a Progetti eleggibili in quanto coerenti con gli Obiettivi Ambientali, anche ai fini dell'aggiornamento dell'atto di indirizzo che il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA potrà emanare entro il 28 febbraio del successivo anno. Il Ministero, su richiesta del Comitato interministeriale per la programmazione economica, trasmette altresì informazioni al medesimo Comitato, tramite il Dipartimento per la

programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche riguardo a singole operazioni.

5.3 Il Ministero ha accesso ad un sistema informatico, condiviso con SACE, dove saranno reperibili i flussi inerenti i dati e i flussi informativi del portafoglio, aggiornati su base trimestrale, al fine del costante monitoraggio degli impegni assunti dallo Stato.

ARTICOLO 6

Gestione dei rischi e del fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato

- 6.1 SACE predispone e cura per conto del Ministero le attività di presidio dei rischi connessi agli impegni assunti dallo Stato, definendo, in linea con gli sviluppi della regolamentazione e delle migliori pratiche in uso, le metodologie, gli strumenti e le metriche idonei a garantire la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi, supportando una proattiva gestione del rischio complessivamente assunto dallo Stato.
- 6.2 Nell'ambito delle attività di gestione integrata del rischio, SACE periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, predispone e trasmette al Ministero un'informativa contenente (i) la rappresentazione economico patrimoniale del Fondo, volta ad evidenziare le dinamiche del Fondo, in termini di dotazione e di risultati, nonché (ii) il "*Risk Reporting*" predisposto sulle esposizioni assunte dallo Stato, volto a fornire una panoramica dei volumi, della composizione e delle stime di rischio elaborate con riferimento agli impegni assunti dallo Stato.

ARTICOLO 7

Legge applicabile, durata e clausole di revisione

- 7.1 La presente Convenzione è retta dalla legge italiana.
- 7.2 La presente Convenzione ha durata decennale e potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni concordate tra le Parti, anche per esigenze derivanti da sopravvenute modifiche o innovazioni normative che comportino la necessità di apportare cambiamenti alle disposizioni della presente Convenzione. Le modifiche alla presente Convenzione devono essere apportate per iscritto.